

In collaborazione con il Centro Studi Internazionali e Comparati Marco Biagi

Il bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti

di Amedeo Tea

Introduzione. Quadro normativo di riferimento

Tra le misure *anti-crisi* ⁽¹⁾ adottate dal Governo per fronteggiare l'attuale congiuntura economica e rafforzare il quadro strategico nazionale, vi è l'istituzione di un bonus (una tantum) straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienti. L'articolo 1 del decreto legge 29 novembre, n. 185 ⁽²⁾ convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009 ⁽³⁾, attribuisce l'erogazione del beneficio ai nuclei familiari a basso reddito per il solo anno 2009.

Le condizioni per beneficiare del bonus: l'esclusività della tipologia contrattuale

I soggetti interessati sono i soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, *esclusivamente* una o più delle seguenti tipologie di reddito ⁽⁴⁾:

- 1) lavoro dipendente (articolo 49, comma 1, del Tuir);
- 2) pensione (articolo 49, comma 2, del Tuir);
- 3) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, del Tuir: i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative di pic-

cola pesca (articolo 50, lettera *a*, Tuir); i redditi derivanti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (Collaborazioni a progetto e non a progetto), esclusi quelli attratti da attività professionale (articolo 50, lettera *c*-bis, Tuir); remunerazione dei sacerdoti (articolo 50, lettera *d*, Tuir); i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (articolo 50, lettera *l*, Tuir); assegni periodici corrisposti al coniuge (articolo 50, lettera *i*, Tuir);

4) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *e* e *l*, limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico ⁽⁵⁾;

5) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti per un ammontare non superiore a 2.500 euro ⁽⁶⁾.

In considerazione dell'*esclusività* di detta tipologia reddituale l'eventuale presenza di redditi di natura diversa non consente il diritto al bonus. Pertanto se

l'esclusione è scontata per i piccoli imprenditori, artigiani e professionisti (titolari di partita iva), soci di società di persone e di capitale o di associazioni professionali, anche per il nucleo familiare in cui vi sia un componente che abbia conseguito un reddito diverso dai precedenti sarà precluso l'accesso al bonus ⁽⁷⁾.

L'ambito soggettivo e la definizione del nucleo familiare

L'attribuzione del beneficio varia, in misura differenziata, in relazione:

- al numero dei componenti del nucleo familiare;
- alla presenza di eventuali componenti portatori di handicap;
- al reddito familiare complessivo.

Ai sensi del comma 2, si precisa infatti che per "nucleo familiare" si intendono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, i figli e gli altri familiari a carico ⁽⁸⁾ di cui all'articolo 12 del Tuir ⁽⁹⁾. Il richiedente extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1325 a 1328 della

sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;

3) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

L'ammontare del beneficio

Il reddito complessivo del nucleo familiare sarà formato dalla somma del reddito complessivo di ciascun componente dello stesso. In particolare, deve intendersi quello indicato all'articolo 8 del Tuir n. 917/1986 comprensivo del reddito derivante da terreni e/o fabbricati, compresa la prima casa di abitazione e quindi punti 1 e/o 2 del modello Cud, dal rigo 6 del 730 oppure dal rigo RN 1 del modello Unico. L'ammontare del bonus è quantificato nella tabella 1.

Nel definire l'ammontare del bonus spettante il legislatore consente agli aventi diritto la possibilità di scegliere, sia per quanto riguarda il reddito sia il

Tabella 1

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	MASSIMALE REDDITO FAMILIARE	IMPORTO BONUS
Uno (solo soggetti titolari di pensione)	15.000	200
Due	17.000	300
Tre	17.000	450
Quattro	20.000	500
Cinque	20.000	600
Oltre cinque	22.000	1.000
In presenza di portatori di handicap ⁽¹⁰⁾	35.000	1.000

legge 27 dicembre 2, n. 296, può essere costituita da:

1) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

2) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno

nucleo familiare, tra due anni di riferimento: periodo d'imposta 2007 e periodo d'imposta 2008. Pertanto i richiedenti effettueranno la scelta in ragione della loro propria convenienza.

La scelta dell'anno di riferimento e la compilazione della domanda

Ciò detto, gli interessati dovranno presentare apposita istanza ⁽¹¹⁾ ai propri datori di lavoro o all'ente pensionistico che deve comprendere i seguenti elementi informativi:

- 1) i dati identificativi del richiedente e del sostituto d'imposta;
- 2) il coniuge ed il relativo codice fiscale;
- 3) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;
- 4) di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione al reddito complessivo e con indicazione del relativo periodo d'imposta;
- 5) il periodo di imposta di riferimento per il nucleo familiare e per il reddito (anno 2007 o anno 2008);
- 6) l'impegno alla trasmissione telematica da parte dell'intermediario.

La richiesta deve essere presentata utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il 5 dicembre 2008.

Segue: il pagamento del bonus con riferimento al periodo d'imposta 2007

I termini di presentazione della domanda variano a seconda del periodo di imposta scelto. In particolare, se il bonus è richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo di imposta 2007 il termine è il 28 febbraio 2009 ⁽¹²⁾. In questo caso, la corresponsione del beneficio viene effettuata da parte del datore di lavoro, sostituto di imposta, entro il mese di febbraio 2009 ovvero entro il mese di marzo 2009 per effetto dello spostamento al 28 febbraio del termine per la presentazione dell'istanza da parte del richiedente mentre da parte degli enti pensionistici entro il mese di marzo 2009 ⁽¹³⁾. I sostituti di imposta procedono all'erogazione agli aventi diritto secondo l'ordine di presentazione ⁽¹⁴⁾ delle richieste nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009 ⁽¹⁵⁾. Gli stessi sostituti potranno compensare attraverso il modello F24 quanto anticipato ⁽¹⁶⁾ a partire dal giorno successivo a quello di erogazione del bonus ⁽¹⁷⁾. I dati relativi ai bonus erogati dovranno essere indicati nel modello

770/2010. Infine, i sostituti d'imposta dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le richieste avanzate dai soggetti interessati entro il 30 aprile 2009 ⁽¹⁸⁾. È bene precisare che in tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dal sostituto d'imposta, la richiesta può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009 ⁽¹⁹⁾.

Per chiarire quanto detto si consideri il seguente caso:

il datore di lavoro che riceve 4 bonus da euro 450 per un totale di euro 1.800;

il datore di lavoro dispone di euro 1.000 di ritenute e contributi;

il datore di lavoro potrà soddisfare solo 2 richieste nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze;

i due richiedenti esclusi dovranno presentare istanza all'Agenzia delle Entrate mentre se l'anno di riferimento è il 2008 potrà richiedere il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.

Segue: il pagamento del bonus con riferimento al periodo d'imposta 2008

Di converso, come già detto, se il bonus è richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo di imposta 2008 il termine è fissato al 31 marzo 2009 ⁽²⁰⁾. In questo caso, la corresponsione del beneficio viene effettuata da parte del datore di lavoro sostituto di imposta entro il mese di aprile 2009 mentre da parte degli enti pensionistici entro il mese di maggio 2009. I sostituti di imposta procedono all'erogazione agli aventi diritto secondo l'ordine di presentazione delle richieste nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Incombe anche in questo caso l'obbligo di trasmettere telematicamente le richieste presentate all'Agenzie delle Entrate entro il 30 giugno 2009. Nel caso in cui il bonus non venga erogato dal sostituto di imposta l'avente diritto può presentare richiesta diretta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009 se non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi oppure, in caso contrario, potrà richiedere il bonus con la dichiarazione dei redditi 2009.

In ordine a quanto detto si riepilogano i diversi adempimenti nella seguente tabella 2.

Il decreto precisa che se gli aventi diritto hanno

Tabella 2

Adempimenti	Scadenze relative al			
	Periodo di imposta 2007		Periodo di imposta 2008	
Presentazione richieste aventi diritto	28/02/2009		31/03/2009	
Corresponsione bonus	Febbraio 2009	2009/Marzo 2009	Aprile 2009	Soggetto erogante: sostituti di imposta datori di lavoro
	Marzo 2009		Maggio 2009	Soggetto erogante: enti pensionistici
Ammontare delle ritenute e dei contributi disponibili per coprire il bonus	Febbraio 2009 e Marzo 2009		Aprile 2009	
Trasmissione istanze all'Agenzia delle Entrate	30/04/2009		30/06/2009	
Erogazione non effettuata dal sostituto d'imposta	Richiesta telematica di rimborso all'Agenzia delle Entrate entro il 30/04/2009 anche tramite intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso		a) Richiesta tramite Mod. 730/2009 o Unico/2009 b) Richiesta telematica diretta da parte del richiedente all'Agenzia delle Entrate entro il 30/06/2009 anche tramite intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso	

presentato l'istanza direttamente all'Agenzia delle Entrate il beneficio sarà erogato con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000 ⁽²¹⁾.

Bonus indebitato e modalità di restituzione

Si precisa che i soggetti che hanno percepito indebitamente il bonus sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini. A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate effettua i relativi controlli in riferimento ai benefici erogati recuperando quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente e provvede a recuperare gli importi che i sostituti di imposta hanno indebitamente compensato. In ultimo, i sostituti di imposta ⁽²²⁾ e gli intermediari ⁽²³⁾ sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Si precisa, infine, che la norma dispone l'obbligo per gli enti previdenziali e l'Agenzia delle Entrate

di provvedere al monitoraggio degli effetti delle disposizioni in esame, comunicando i risultati ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi.

Amedeo Tea

Consulente del lavoro in Brescia

Note

⁽¹⁾ Sulla cui valutazione degli effetti si rimanda all'interessante articolo di M. BALDINI, S. PELLEGRINO, *Si fa presto a dire Bonus*, in *www.lavoce.info*, in cui, sulla base di un modello di micro simulazione fiscale statico, si illustra la distribuzione dei benefici e si conclude, relativamente allo strumento oggetto del presente lavoro, quanto segue: «considerato che il bonus famiglie ha un impatto distributivo simile a quello dell'assegno al nucleo familiare, sarebbe stato più efficiente, ma meno politicamente visibile, aumentare per sei mesi l'importo dell'assegno familiare. Si sarebbero così evitati significativi costi amministrativi per la compilazione della dichiarazione, verifica, invio bonus, e così via, eccessivi per un provvedimento una tantum» (tabella 3).

⁽²⁾ In *GU*, 29 novembre 2008, n. 280.

⁽³⁾ In *GU*, 28 gennaio 2009, n. 22.

⁽⁴⁾ Testo Unico Imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

⁽⁵⁾ Così Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E, secondo cui: «il possesso di tali redditi da parte del richiedente determina l'esclusione del bonus».

⁽⁶⁾ Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E «tale ammontare deve intendersi riferito alla somma dei redditi

fondari prodotti dall'intero nucleo familiare».

(⁷) Tranne, come visto al punto 4, il caso di attività occasionale ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986.

(⁸) Si veda l'art. 433 c.c. (Persone obbligate), all'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori, e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

(⁹) Sono considerati a carico i soggetti che abbiano percepito nel periodo di imposta un reddito non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per esempio, nel caso di un nucleo familiare composto da due genitori e due figli che lavorano il reddito da prendere in considerazione sarà solamente quello dei coniugi e non quello dei figli non fiscalmente a carico.

(¹⁰) Vale a dire che la fattispecie è applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altre persone a carico portatori di handicap, quindi non solo in presenza di figli portatori di handicap, come precisato nelle istruzioni per la compilazione dell'istanza. Si fa esplicito riferimento all'art. 12, comma 1, del Tuir ai sensi del quale «il diritto al nucleo scatterebbe con la presenza anche di un solo portatore di handicap a nulla rilevando il numero totale dei componenti della famiglia».

(¹¹) In cui il richiedente autocertifica ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni i punti di cui sopra.

(¹²) Il termine inizialmente fissato al 31 gennaio 2009 è stato spostato al 28 febbraio 2009 con emendamento presentato in sede di conversione del d.l. n. 185/2008.

(¹³) Si ritiene che la corresponsione debba avvenire effettivamente nei citati mesi (principio di cassa).

(¹⁴) Su questo punto si consiglia, a parere di chi scrive, di prestare la massima attenzione in fase di ricezione delle do-

mande. In particolare, si dovrebbero protocollare (giorno ed ora di ricevimento) le domande in modo da evitare qualsiasi tipo di contestazione.

(¹⁵) Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e gli enti previdenziali erogano il beneficio nel limite del monte ritenute disponibile.

(¹⁶) Ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997.

(¹⁷) Operativamente, ai sensi della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/2009 si utilizzerà il codice tributo 1664 (recupero da parte del sostituto d'imposta delle somme erogate a titolo di bonus straordinario 2009 alle famiglie, di cui all'art. 1, d.l. n. 185/2008) che sarà indicato nella sezione Erario della colonna importi a credito compensati. Nella colonna *rateazione/Regione/Prov/mese rif* deve essere indicato il mese in cui è stato erogato il bonus e l'anno di riferimento.

(¹⁸) Anche mediante i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

(¹⁹) Il termine del 31 marzo 2009 è stato spostato di un mese dall'Agenzia delle Entrate in coerenza con lo spostamento del termine di erogazione del bonus da parte del sostituto.

(²⁰) In considerazione del termine di consegna del modello Cud del 28 febbraio 2009.

(²¹) Ovvero «Individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione».

(²²) Si vedano gli artt. 23 e 29 del d.P.R. n. 600/1973.

(²³) Si veda l'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 322/1998.

Tabella 3

Decile di reddito disponibile equivalente	% di famiglie beneficiarie in ogni decile			Valore medio del trasferimento per le famiglie beneficiarie (euro)			Incidenza % sul reddito delle famiglie beneficiarie			Ripartizione della spesa		
	Social card	Bonus famiglia	Totale	Social card	Bonus famiglia	Totale	Social card	Bonus famiglia	Totale	Social card	Bonus famiglia	Totale
1	25,7	62,0	66,7	564	361	553	8	4,8	7,4	69,7	27,3	35,9
2	9,1	68,5	69,4	568	320	390	5,1	2,8	3,4	24,9	26,7	26,4
3	1,8	56,1	56,1	514	311	327	3,1	2,2	2,3	4,5	21,3	17,9
4	0,3	40,3	40,3	480	259	262	2,7	1,8	1,8	0,6	12,8	10,3
5	0,1	24,4	24,4	480	227	230	2,2	1,6	1,6	0,3	6,7	5,4
6	0,0	14,5	14,5	0	216	216	0,0	1,4	1,4	0,0	3,8	3,1
7	0,0	3,0	3,0	0,0	209	209	0,0	1,2	1,2	0,0	0,8	0,6
8	0,0	1,2	1,2	0	233	233	0,0	1,1	1,1	0,0	0,3	0,3
9	0,0	0,6	0,6	0	200	200	0,0	0,9	0,9	0,0	0,2	0,1
10	0,0	0,1	0,1	0	200	200	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Totale	3,7	27,1	27,6	562	302	372	6,5	2,5	3,1	100	100	100

Appendice



MODELLO PER LA RICHIESTA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA E AGLI ENTI PENSIONISTICI DEL BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA

(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185)

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

**Finalità
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di erogare il beneficio economico previsto dall'art. 1 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, nonché per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, inoltre, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per poter richiedere il bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, previsto dall'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

**Modalità
del trattamento**

La domanda può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche degli stessi:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad es. sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi.

**Titolari
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Responsabili
del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Dritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
 Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



**MODELLO PER LA RICHIESTA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA
 E AGLI ENTI PENSIONISTICI DEL BONUS STRAORDINARIO
 PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA**
 (art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185) Mod. N.

DATI DEL RICHIEDENTE	Codice Fiscale <input style="width: 100%;" type="text"/> Cognome <input style="width: 50%;" type="text"/> Nome <input style="width: 50%;" type="text"/> Sesso <input type="checkbox"/> (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita <input style="width: 15%;" type="text"/> giorno <input style="width: 15%;" type="text"/> mese <input style="width: 15%;" type="text"/> anno <input style="width: 15%;" type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 60%;" type="text"/> Prov. (sigla) <input style="width: 10%;" type="text"/>																																		
DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA	Cognome e Nome ovvero Denominazione <input style="width: 60%;" type="text"/> Codice fiscale <input style="width: 40%;" type="text"/>																																		
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA al sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000	Il sottoscritto richiede di fruire del bonus straordinario di cui all'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e a tal fine, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato decreto <p align="center">DICHIARA</p> <ul style="list-style-type: none"> di essere residente in Italia e che i componenti del nucleo familiare hanno conseguito nell'anno 2008 esclusivamente i seguenti redditi: <ul style="list-style-type: none"> - lavoro dipendente, assimilati e pensione; - fondiari per un ammontare complessivo riferito al nucleo familiare non superiore a 2.500,00 euro; - derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico; che i componenti del nucleo familiare sono i seguenti: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 15%;">Relazione di parentela</th> <th style="width: 40%;">Codice fiscale</th> <th style="width: 40%;">Reddito complessivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Dichiarante</td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td align="right"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td align="right"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td align="right"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td align="right"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td align="right"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/></td> <td><input style="width: 100%;" type="text"/></td> <td align="right"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Totale redditi riferiti al nucleo familiare</td> <td align="right"><input style="width: 100%;" type="text"/></td> </tr> </tbody> </table> di essere in una delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> a) unico componente del nucleo familiare titolare di reddito di pensione con reddito complessivo non superiore ad euro 15.000,00; <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> b) nucleo familiare costituito da due componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 17.000,00; <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> c) nucleo familiare costituito da tre componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 17.000,00; <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> d) nucleo familiare costituito da quattro componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 20.000,00; <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> e) nucleo familiare costituito da cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 20.000,00; <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> f) nucleo familiare costituito da più di cinque componenti con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 22.000,00; <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> g) nucleo familiare con componenti portatori di handicap per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 12, comma 1, del Tuir con reddito complessivo familiare non superiore ad euro 35.000,00 <input style="width: 20px;" type="checkbox"/> che il beneficio è richiesto in dipendenza del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta: <table style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 50%;">2007 <input style="width: 20px;" type="text"/></td> <td style="width: 50%;">2008 <input style="width: 20px;" type="text"/></td> </tr> </table> Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza del beneficio concesso sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Data <input style="width: 15%;" type="text"/> giorno <input style="width: 15%;" type="text"/> mese <input style="width: 15%;" type="text"/> anno <input style="width: 15%;" type="text"/> FIRMA <input style="width: 60%;" type="text"/>		Relazione di parentela	Codice fiscale	Reddito complessivo	1	Dichiarante	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	2	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	6	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	Totale redditi riferiti al nucleo familiare			<input style="width: 100%;" type="text"/>	2007 <input style="width: 20px;" type="text"/>	2008 <input style="width: 20px;" type="text"/>
	Relazione di parentela	Codice fiscale	Reddito complessivo																																
1	Dichiarante	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
2	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
3	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
4	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
5	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
6	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
Totale redditi riferiti al nucleo familiare			<input style="width: 100%;" type="text"/>																																
2007 <input style="width: 20px;" type="text"/>	2008 <input style="width: 20px;" type="text"/>																																		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input style="width: 60%;" type="text"/> N. iscrizione all'albo dei C.A.F. <input style="width: 40%;" type="text"/>																																		
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno <input style="width: 15%;" type="text"/> giorno <input style="width: 15%;" type="text"/> mese <input style="width: 15%;" type="text"/> anno <input style="width: 15%;" type="text"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input style="width: 60%;" type="text"/>																																		

Barrare la casella:
 C = Coniuge
 F = Figlio
 A = Altro familiare



MODELLO PER LA RICHIESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA

(art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185)

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

**Finalità
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di erogare il beneficio economico previsto dall'art. 1 del D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, nonché per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, inoltre, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente per poter richiedere il bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza, previsto dall'art. 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185.

**Modalità
del trattamento**

La domanda può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche degli stessi:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad es. sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi.

**Titolari
del trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Responsabili
del trattamento**

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

